

# Decreto federale che modifica l'ordinamento del grano nel Paese

del 20 giugno 1980

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1980 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 23<sup>bis</sup> cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile, favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio e aiuta i coltivatori che producono per il proprio consumo, tenendo particolar conto delle regioni montane. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano sino a concorrenza del prezzo di costo della Confederazione.

<sup>4</sup> Il prodotto dei dazi sui cereali panificabili è destinato alla copertura delle spese della Confederazione per l'approvvigionamento del paese con cereali.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1980

Il presidente: Ulrich

Il segretario: Sauvant

Consiglio nazionale, 20 giugno 1980

Il presidente: Hp. Fischer

Il segretario: Zwicker

<sup>1)</sup> FF 1980 I 469

## Decreto federale che modifica l'ordinamento del grano nel Paese del 20 giugno 1980

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1980
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.07.1980
Date	
Data	
Seite	607-607
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 197

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.